



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 28 aprile 2015
Ns. Prot. n. 573

Al Presidente della Regione Abruzzo
Dott. Luciano D'Alfonso
presidenza@pec.regione.abruzzo.it
luciano.dalfonso@regione.abruzzo.it

Al Presidente della Provincia di Teramo
presidenza@pec.provincia.teramo.it

Al Segretario della Provincia di Teramo
segretariogenerale@pec.provincia.teramo.it

Al Presidente del Tribunale di Teramo
tribunale.teramo@giustizia.it

Al Presidente
All'Amministratore Delegato
Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A.
teramoambiente@postcert.it

Al SINDACO e ai Segretari
dei Comuni della Provincia di Teramo

Al Direttore Generale
della ASL di TERAMO
Avv. Roberto Fagnano
Cir.ne Ragusa n. 1
64100 TERAMO
aslteramo@raccomandata.eu

Al Presidente RUZZO RETI
Via Nicola Dati, 18
64100 Teramo
protocollo@ruzzocert.it

Al Presidente MO.TE
Ambiente S.p.A.
Dott. Ermanno Ruscitti
Corso Cerulli, 59
64100 Teramo
moteambiente@pec.it

Al Presidente CIRSU Spa
Località Casette di Grasciano
64024 Notaresco (Te)
info@cirsu.it

Al Presidente
Consorzio B.I.M. Teramo
Viale Cavour, 25
64100 Teramo
bimteramo@libero.it

Agli iscritti

e, p.c.

Spett.le
Consiglio Nazionale Ingegneri
Via IV Novembre n. 114
00187 Roma
segreteria@ingpec.eu

Agli Ordini Ingegneri Italia

**OGGETTO: Prestazioni occasionali di professionisti iscritti ad Albi.
Invito ad alta sorveglianza, diffida a rilascio autorizzazioni**

Si fa seguito alla nostra nota prot. 11 del 9 gennaio 2015, che si allega alla presente, per segnalare che sempre spesso veniamo a conoscenza, con stupore, di professionisti iscritti agli Albi che in qualità di Pubblici Dipendenti assumono incarichi professionali **autorizzati o meno** dalle Amministrazioni di appartenenza sotto forma di prestazioni occasionali.

Il nostro stupore deriva dal fatto che la materia è disciplinata da decenni infatti, il legislatore già dagli anni 50 in maniera **inequivocabile** con il DPR n. 3 del 10 gennaio 1957 all'art.60 aveva sancito che *“L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente”*.

Negli anni 70 con il DPR n. 633/1972 “Istituzione e disciplina sul valore aggiunto” l'art. 35 comma 1 recita *“I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia”*.

Le libere professioni sono attività che presentano un pronunciato carattere intellettuale, richiedono una qualificazione di livello elevato e sono soggette ad una normativa professionale precisa e rigorosa. L'elemento personale assume rilevanza particolare e presuppone notevole autonomia nel compimento degli atti professionali. Per questo motivo, la Legge Biagi (art. 61 comma 3) prevede che siano escluse dalla possibilità di effettuare prestazioni occasionali le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. Questo significa che le prestazioni rese da soggetti iscritti ad albi costituiscono sempre attività di lavoro autonomo.

Difatti ai sensi della riforma Biagi D.lgs. 276/2003, art. 61, comma 3 “Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo – lavoro a progetto e lavoro occasionale - le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.

Il punto di differenziazione tra lavoro autonomo occasionale e professionale è costituito dal concetto di abitualità recato dalla legge sull'IVA (art.5 D.P.R. n. 633/1972). Un'attività è da considerarsi svolta abitualmente se caratterizzata ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti. Esiste un solo caso in cui il compimento anche di un solo atto, indipendentemente dal tempo o dall'importo, radica subito l'abitualità e quindi la necessità di apertura della partita IVA: è il caso dell'iscrizione agli albi professionali che è indice assoluto di abitualità.

Si veda la circolare INPS nr. 83 del 28.03.1997 e la ancor pienamente valida Ris. n. 362012/77 del 8 giugno 1977 - Dir. TT. AA oltre alle numerose prese di posizione tra cui – quella ufficiale del Ministero delle Finanze per bocca dell'allora Ministro Guarino pubblicata sul Sole 24ORE del 23.5.1987.


Dal punto di vista fiscale, la stessa Amministrazione finanziaria ritiene che le prestazioni di servizi rese da iscritti ad albi o elenchi costituiscono sempre attività di lavoro autonomo in senso proprio (Ministero delle Finanze, il Sole 14 Ore 23 maggio 1987). Al contrario, ove rese da soggetti non iscritti ad un ordine professionale, danno luogo a redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lettera c-bis del TUIR).

Con nota n. 4594 del 25 febbraio 2015 che si allega alla presente, il Dipartimento delle Finanze del MEF – Ministero dell'Economia e delle Finanze – alla fine di febbraio, indirizzata ad INARCASSA, il Direttore rimette nel giusto alveo il concetto di prestazione occasionale e ne ribadisce, **inequivocabilmente l'impercorsibilità per le attività ricadenti in ambiti professionali per le quali è necessaria l'iscrizione ad un Albo.**

Pertanto, un professionista iscritto all'Albo, sebbene dipendente o comunque privo di partita IVA non può prestare i propri servizi professionali in forma di prestazione occasionale ad Enti pubblici o soggetti privati.

Con la presente quindi invitiamo le amministrazioni ad un'alta sorveglianza in materia parimenti a non rilasciare autorizzazioni.

Vogliamo altresì ricordare che situazioni in essere costituiscono illecito amministrativo da parte dell'Ente, evasione fiscale da parte del dipendente; il perdurare delle stesse ci vedrà costretti a denunciarle alle autorità competenti ed adire per vie legali per la mancanza di opportunità economica e danno curriculare.


IL PRESIDENTE
(Ing. Alfonso Marozzi)

Allegati:

Ns. nota n. 11 del 9 gennaio 2015

Circolare del MEF n. 4594 del 25 febbraio 2015